

Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti

Verification requirements for the recycled and/or recovered and/or by-product content which is present in the products

La prassi di riferimento definisce la modalità di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto immesso sul mercato nazionale, indipendentemente dalla sua tipologia, purché esso sia compreso nel campo di applicazione definito dalla prassi stessa. Stabilisce inoltre i requisiti dello schema e dell'iter certificativo, così come degli organismi di certificazione che effettuano tale verifica.

Si applica a tutti gli organismi di certificazione chiamati a verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato (eventualmente ulteriormente distinto tra la sua componente pre-consumer e/o post-consumer), e/o recuperato e/o di sottoprodotto di un prodotto.

Essa può risultare un utile strumento di guida per le stesse organizzazioni che intendono dichiarare tali aspetti ambientali.

La certificazione basata sulla presente prassi rilasciata da organismi di certificazione può essere considerata un mezzo di verifica appropriato per dimostrare i requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione dei medesimi requisiti richiesti ai prodotti, componenti e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

Pubblicata il 6 luglio 2020

ICS 13.020.50

CONFORMA
Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura



ALPI
Associazione Laboratori e Organismi
di Certificazione e Ispezione

UNI ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE





© UNI
Via Sannio 2 – 20137 Milano
Telefono 02 700241
www.uni.com – uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.

I contenuti possono essere riprodotti o diffusi (anche integralmente) a condizione che ne venga data comunicazione all'editore e sia citata la fonte.

Documento distribuito gratuitamente da UNI.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

CONFORMA

*Piazzale R. Morandi 2,
20121 Milano*

AIOICI

*Viale Monza, 265,
20125 Milano MI*

ALPI

*Via Ferrarese, 3
40128 Bologna*

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Certificazione prodotti CAM” condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

Dario Agalbato – Project Leader (Conforma)

Rodolfo Cattoi – (UNI CT 600/SC25 UNIPLAST – Recupero materie plastiche)

Daniele D’Amino – (Accredia)

Lara Fagandini – (UNI/CT 004/GL15 AMBIENTE – Cambiamento climatico)

Stefano Incrocci – (Conforma)

Manuel Mari – (Conforma)

Daniele Pernigotti – (UNI/CT004/GL15 AMBIENTE – Cambiamento climatico)

Giuseppe Persano – (Alpi)

Massimo Pugliese – (Aioici/Alpi)

Marco Sarti – (Alpi)

Alessandro Seno – (Accredia)

Angelo Simonelli – (Aioici)

Giombattista Traina – (Alpi)

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il 2 luglio 2020.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

Sommario

INTRODUZIONE	4
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3 TERMINI E DEFINIZIONI	6
4 PRINCIPIO	10
4.1 FINALITÀ	10
4.2 RAPPORTO TRA NORMATIVA TECNICA E LEGISLAZIONE NAZIONALE.....	10
4.3 MODALITA' DI VERIFICA	11
4.4 APPLICABILITÀ	11
5 PROCESSO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ	11
5.1 GENERALITÀ	11
5.2 ITER DI VERIFICA INIZIALE DELLA CONFORMITÀ	11
5.2.1 COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	13
5.2.2 DEFINIZIONE DELLA DURATA DELLA VERIFICA	15
5.2.3 VERIFICA DELLA TRACCIABILITA' DEI MATERIALI IN INGRESSO AL PROCESSO DI FABBRICAZIONE.....	16
5.2.4 VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI O COMPONENTI DI PRODOTTO O MATERIALI OGGETTO DELLA VERIFICA	16
5.2.5 VERIFICA DELLA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO	16
5.2.6 VERIFICA DELLA METODOLOGIA E DEL CALCOLO DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO	18
5.2.7 VERIFICA DELL'AUTOCONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE IN FABBRICA	19
5.2.8 VERIFICA SUL PRODOTTO RISULTANTE DAL PROCESSO DI FABBRICAZIONE	21
5.3 ITER DI VERIFICA PERIODICA DI SORVEGLIANZA DELLA CONFORMITA'	22
5.3.1 COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	22
5.3.2 DEFINIZIONE DELLA DURATA DI VERIFICA.....	23
5.3.3 VERIFICA DELLA TRACCIABILITA' DEI MATERIALI IN INGRESSO AL PROCESSO DI FABBRICAZIONE.....	23

5.3.4	VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI O COMPONENTI DI PRODOTTO O MATERIALI OGGETTO DELLA VERIFICA	23
5.3.5	VERIFICA DELLA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO	23
5.3.6	VERIFICA DELLA METODOLOGIA E DEL CALCOLO DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO	23
5.3.7	VERIFICA DELL'AUTOCONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE IN FABBRICA	23
5.3.8	VERIFICA SUL PRODOTTO RISULTANTE DAL PROCESSO DI FABBRICAZIONE	23
5.4	REQUISITI PER LA VERIFICA DI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO DA DISTRIBUTORE, IMPORTATORE, IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO	24
5.4.1	COMPITI DEL DISTRIBUTORE / IMPORTATORE / RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO	24
5.4.2	MODALITÀ DI VERIFICA	24
6	SCHEMA CERTIFICATIVO	24
6.1	REQUISITI DEGLI ORGANISMI CHE EFFETTUANO LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	25
6.1.1	GENERALITÀ	25
6.1.2	CRITERI DI COMPETENZA GRUPPO DI VERIFICA	25
6.1.3	CRITERI DI COMPETENZA DELLE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.....	26
6.2	ITER PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO	26
6.2.1	VALUTAZIONE INIZIALE, RINNOVO, ESTENSIONE.....	26
6.2.2	SORVEGLIANZA PERIODICA.....	27
6.3	TARIFFARIO	28
6.4	DECISIONE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CERTIFICATO	28
6.5	REQUISITI DEL CERTIFICATO	28
6.6	USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	29
6.6.1	DENOMINAZIONE DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE	29
	APPENDICE A – SPECIFICITÀ DEI PROCESSI PRODUTTIVI.....	30
A.1)	ACQUA DEI PROCESSI DI FABBRICAZIONE	30
A.2)	IMPIEGO DI MATERIALI RECUPERATI COME COMBUSTIBILI E CENERI DEL PROCESSO DI COMBUSTIONE.....	30
A.3)	PERDITE DI PROCESSO	30
	BIBLIOGRAFIA.....	31

INTRODUZIONE

Gli schemi di certificazione ambientale degli edifici nazionali ed internazionali e le recenti disposizioni di legge nazionale ai fini dell'attuazione dei Green Public Procurement (GPP), con particolare riferimento a quanto richiesto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, guardano con crescente interesse al tema dell'economia circolare e in particolare alla riduzione nell'uso di materia vergine per la produzione di nuovi prodotti.

A tal fine viene incentivato l'impiego dei rifiuti opportunamente recuperati e trattati così come dei sottoprodotti, materiali diversamente qualificati rispetto ai rifiuti ai sensi della legislazione ambientale vigente, ed originati dai residui di processi produttivi.

La prassi nasce dall'esigenza riscontrata dagli stakeholders, di avere a disposizione uno strumento in grado definire, in coerenza a quanto previsto dai dispositivi di legge ambientali nazionali e dalla normativa tecnica esistente, cosa s'intenda per materiale riciclato, materiale recuperato, sottoprodotto, e come si stabilisca la determinazione del loro contenuto in un prodotto o componente del prodotto o materiale, immesso da un'organizzazione sul mercato nazionale.

Per il materiale riciclato inoltre consente la distinzione tra le sue due componenti, materiale riciclato pre-consumer e materiale riciclato post-consumer, a secondo dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato stesso.

La prassi intende colmare l'esigenza espressa da associazioni rappresentanti il mondo degli organismi di certificazione, ispezione e di prova di terza parte, di definire un metodo di verifica univoco, nonché le specifiche per l'elaborazione di uno schema finalizzato alla certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, ivi comprese le sotto-classificazioni di materiale riciclato pre-consumer o materiale riciclato post-consumer, dichiarato da un'organizzazione in un prodotto, immesso sul mercato nazionale.

Nel perseguire tali finalità la prassi intende essere anche uno strumento di chiarezza per tutti gli stakeholders, al fine di risolvere le possibili incongruenze interpretative della legislazione e della normativa tecnica in materia, favorendo una coerente e corretta confrontabilità di tali aspetti ambientali nei prodotti offerti dalle organizzazioni sul mercato nazionale.

Questo documento non prende in considerazione aspetti ambientali del prodotto differenti rispetto a quelli trattati, o qualsivoglia aspetto prestazionale, tecnico o di idoneità all'utilizzo del prodotto, così come qualsiasi altro aspetto regolamentato da legislazioni nazionali o Europee, che rimangono di esclusiva responsabilità dell'organizzazione.

La presente prassi di riferimento si completa con l'Appendice A contenente informazioni aggiuntive per tenere conto correttamente nel bilancio di massa di specifici aspetti del processo di fabbricazione del prodotto.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento definisce la modalità di verifica effettuata da parte di un organismo di certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale.

La presente prassi¹ si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La presente prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

¹ La presente prassi ed il relativo campo di applicazione potranno essere aggiornati su richiesta dei settori imprenditoriali interessati.

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

UNI EN ISO 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità

UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

UNI EN ISO 14020:2002 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali

UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per audit di sistemi di gestione

UNI EN ISO 14025:2010 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:

- 3.1. cessazione della qualifica di rifiuto:** Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1].

NOTA 1: un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti di quanto sopra definito, è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e dai decreti integrativi, oltre che dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizioni che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1, 4 e 5].

NOTA 2: al fine della valutazione della cessazione di qualifica di rifiuto, si prenda in considerazione quanto definito negli specifici allegati dei Regolamenti Europei EoW (ad esempio Regolamento UE 715/2013, Regolamento UE 333/2011, Regolamento UE 1179/2012, ecc.) e le altre disposizioni di legge nazionali.

- 3.2. contenuto di recuperato:** Proporzione, in massa, di materiale recuperato (vedi 3.5) presente in un prodotto finito.

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di recuperato è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 del par. 3.3, è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale recuperato.

- 3.3. contenuto di riciclato:** Proporzione, in massa, di materiale riciclato (vedi 3.6) in un prodotto o imballaggio. Solo i materiali “pre-consumer” (vedi 3.8) e “post-consumer” (vedi 3.7) devono essere considerati come contenuto di riciclato, coerentemente all'utilizzo dei seguenti termini [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a].

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di riciclato è variabile, in coerenza con quanto indicato al par. 7.8.3.3 della norma UNI EN ISO 14021 è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale riciclato.

3.4. contenuto di sottoprodotto: Proporzione, in massa, di sottoprodotto (vedi 3.18) presente in un prodotto finito.

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di sottoprodotto è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 del par. 3.3, è possibile dichiarare il contenuto minimo di sottoprodotto.

3.5. materiale recuperato: Materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di produzione. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 c].

NOTA 1: il materiale recuperato deriva da un'operazione di recupero (vedi 3.13) di un rifiuto, autorizzata ai sensi degli articoli 208, 216 e della parte II del D. Lgs. n. 152/06, e svolta in conformità a quanto previsto all'Al. C parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e analoga norma comunitaria [Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851].

NOTA 2: si evidenzia che un materiale recuperato si differenzia da un materiale riciclato in quanto quest'ultimo è soggetto anche ad un "processo di riciclaggio" oltre che di recupero. Pertanto:

- quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione senza che a tal fine sia precedentemente sottoposto ad uno specifico "processo di riciclaggio", esso è da considerarsi nel calcolo del contenuto di materiale recuperato.
- quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione, che include inizialmente anche il "processo di riciclaggio", senza che quest'operazione risulti chiaramente separata dal processo di fabbricazione stesso, il materiale è da considerarsi a tutti gli effetti quale materiale riciclato, e quindi contribuisce al calcolo del contenuto di materiale riciclato (coerentemente con quanto indicato in UNI EN ISO 14021 ANNEX A).

NOTA 3: come indicato nella Nota 2 della definizione della norma UNI EN ISO 14021, *"le espressioni "materiale recuperato" e "materiale rigenerato" sono trattate come sinonimi; tuttavia è riconosciuto che, in alcuni paesi, una o l'altra di tali espressioni possono essere preferite per tale applicazione"*. Per tale motivo nella presente prassi ci si riferisce unicamente al termine di "materiale recuperato".

3.6. materiale riciclato: Materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato (vedi 3.5) mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 b].

NOTA: la Materia Prima Seconda e i materiali derivati da processo di End of Waste sono un materiale riciclato.

3.7. materiale "post-consumer": Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione. UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a2]

NOTA: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in par. 3.6, può essere considerato come materiale "post-consumer", in ragione dell'origine del rifiuto da cui proviene.

3.8. materiale "pre-consumer": Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a1]

NOTA 1: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in par. 3.6, può essere a sua volta classificato come materiale “pre-consumer”, in ragione dell’origine del rifiuto da cui proviene.

NOTA 2: In questa categoria ricadono anche le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.

- 3.9. operatore economico:** Fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore o distributore, fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione [Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019].
- 3.10. organizzazione:** Soggetto richiedente la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente in un prodotto.
- 3.11. processo di fabbricazione:** Insieme di attività correlate o interagenti finalizzate alla fabbricazione di un determinato prodotto.
- 3.12. prodotto:** Risultato di un processo di fabbricazione [UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi].
- 3.13. recupero:** Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t].
- 3.14. residuo di produzione (di seguito “residuo”):** Ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto [Decreto 13 ottobre 2016, n. 264, art. 2, lettera b)];
- 3.15. riciclaggio:** Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento [D. Lgs 152/2006, art. 183, lettera u].
- 3.16. rifiuto:** Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera a].
- 3.17. sito di recupero:** Impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.
- 3.18. sottoprodotto:** Qualsiasi sostanza od oggetto, diverso da un rifiuto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - è certo che deve essere utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte dell'organizzazione produttrice o di terzi;
 - può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

[D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1]

NOTA 1: per maggiori informazioni in merito alle condizioni per la qualifica di sottoprodotto si consideri quanto indicato dal Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

NOTA 2: per la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo si consideri quanto indicato dal DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera o.: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale.

3.19. terre e rocce da scavo: Suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso [DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera c].

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 184 bis e dal DPR n. 120/2017 art. 4, comma 2.

NOTA: per la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti o rifiuti si veda il DPR 13 giugno 2017 n. 120 – disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, rifiuti e l'esclusione dal regime dei rifiuti.

3.20. unità produttiva: Impianto dove ha luogo il processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica (ad es.: miscelazione dei materiali costituenti, lavorazione, assemblaggio, ecc.).

NOTA: per unità produttiva s'intendono tutti gli impianti in cui ha luogo il processo di fabbricazione.

4 PRINCIPIO

4.1 FINALITÀ

La prassi persegue le seguenti finalità:

- favorire la coerente confrontabilità dei requisiti di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, relativi ad un prodotto, a tal fine chiarendo eventuali possibili disomogenee interpretazioni su tali tematiche;
- definire una metodica di verifica dei requisiti individuati al precedente punto, da applicarsi da parte degli organismi di certificazione al fine del rilascio di certificazioni di prodotto relative ad un prodotto,
- definire i requisiti degli organismi di certificazione utili per la costituzione di uno schema di accreditamento per effettuare le verifiche per le finalità di cui al precedente punto, realizzate in conformità allo schema n. 6 descritto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17067;

4.2 RAPPORTO TRA NORMATIVA TECNICA E LEGISLAZIONE NAZIONALE

Esiste una sostanziale coerenza tra la normativa tecnica e la legislazione nazionale in merito alla disciplina delle tematiche ricollegabili al requisito di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, relativo ad un prodotto.

Il documento chiarisce le eventuali, possibili differenti interpretazioni, con particolare riferimento alle definizioni contenute nel precedente par. 3 tratte dalla normativa tecnica esistente e dalla legislazione nazionale, ed in particolare:

- Il materiale riciclato impiegato in un processo di fabbricazione di un prodotto è tale solo se frutto di un processo autorizzato di recupero e di successivo processo di riciclaggio di un materiale inizialmente qualificato come rifiuto. Solo al termine di tale processo il materiale perde la qualifica di rifiuto e può essere qualificato come materiale riciclato. Solo i materiali riciclati possono essere ulteriormente classificati come materiali riciclati “pre-consumer” o “post-consumer” (così come definito dalla norma UNI EN ISO 14021), in ragione dell’origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato;
- In considerazione del precedente punto, un materiale riciclato pre-consumer può derivare da un processo di recupero e riciclo di un residuo di produzione, solo se quest’ultimo è stato qualificato in precedenza come rifiuto, e se proviene da un processo di fabbricazione differente rispetto a quello in cui viene impiegato. Nel caso in cui un residuo di produzione sia impiegato all’interno dello stesso processo di fabbricazione che lo ha generato esso non è in alcun modo considerabile come materiale riciclato, mentre invece può essere considerato come sottoprodotto, qualora il residuo di produzione sia in tal modo qualificabile;
- il contenuto di un materiale riciclato in un prodotto consiste nella proporzione in massa di un materiale riciclato calcolata sul prodotto finito, e la massa del prodotto finito stesso. Tale concetto è del tutto analogo qualora si guardi al contenuto di materiale recuperato o al contenuto di sottoprodotto;

- è possibile definire i requisiti di contenuto di materiale recuperato e di contenuto di sottoprodotto, per analogia rispetto al requisito di contenuto di materiale riciclato definito dalla norma UNI EN ISO 14021

4.3 MODALITA' DI VERIFICA

Il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in un prodotto non è definibile attraverso misure sperimentali. Esso è determinabile solo attraverso il calcolo del bilancio di massa dei componenti costituenti, sulla base delle ricette compositive del prodotto. Per questo motivo la modalità di verifica prevede la verifica della tracciabilità del materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione, a corretta determinazione del calcolo della loro quantità e la verifica del processo di fabbricazione dell'organizzazione, al fine di assicurare che il prodotto finito immesso sul mercato abbia effettivamente il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto indicato

4.4 APPLICABILITÀ

I contenuti del presente documento si applicano per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto anche qualora il prodotto sia immesso sul mercato da un distributore o importatore o da un rappresentante autorizzato e non direttamente dal fabbricante, a patto che le verifiche siano effettuate presso il sito produttivo ove ha luogo il processo di fabbricazione.

Il presente documento si applica ai prodotti immessi sul mercato nazionale, a prescindere che la fabbricazione del prodotto avvenga presso siti produttivi collocati in territorio extra nazionale o nazionale.

5 PROCESSO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

5.1 GENERALITÀ

Il processo (iter) di verifica della conformità del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione è applicabile a tutti i prodotti che le organizzazioni offrono sul mercato e per cui richiedono la valutazione della conformità, indipendentemente dalla tipologia del prodotto stesso, nel rispetto del campo di applicazione definito in par. 1. Le organizzazioni richiedenti possono essere italiane o estere.

L'iter di verifica della conformità di un prodotto prevede una verifica iniziale, cui segue una verifica periodica almeno annuale per la sorveglianza nel tempo della conformità inizialmente accertata o per la sua verifica nel tempo a seguito di modifiche del valore dichiarato per il medesimo prodotto.

5.2 ITER DI VERIFICA INIZIALE DELLA CONFORMITÀ

In fase di verifica iniziale l'organismo di certificazione effettua una verifica presso l'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente presso il sito di recupero dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione. In tale occasione l'organismo effettua:

- a) la verifica che l'organizzazione abbia predisposto una completa, esatta ed univoca identificazione dei prodotti e dei relativi valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- b) la verifica che l'organizzazione sia in possesso della documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualifica e le relative quantità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica. In particolare l'organizzazione deve produrre la seguente documentazione:
- Per i rifiuti recuperati direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, , registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - Per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, provenienti da fornitori: contratti, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione prevista nel par. 5.2.5.1 per identificazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nel caso in cui i fornitori siano essi stessi ad effettuare l'operazione di recupero e riciclo, è richiesta anche la documentazione di "End of waste" e copia dell'autorizzazione al recupero;
 - Per materiali qualificati come sottoprodotto, così come definito in par. 3.18, derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione, e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo di fabbricazione: dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
 - Per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto, così come definito in par. 3.18, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.
- La documentazione sopraindicata deve essere mantenuta aggiornata e facilmente accessibile, in modo tale da agevolare le verifiche di conformità, anche durante le future visite periodiche di sorveglianza.
- c) la verifica che l'organizzazione abbia definito ed applichi una o più procedure documentate per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione stessa tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati;
- d) la verifica della corretta metodologia di calcolo (bilancio di massa) impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e l'evidenza dei calcoli predisposti (tenendo distinte le quote delle differenti fattispecie), a partire dalla ricetta compositiva per la determinazione dei valori dichiarati dall'organizzazione per ciascun prodotto;
- e) la verifica della definizione dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica dell'organizzazione, della sua efficace attuazione, e del suo mantenimento, nonché della registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso, inerente il prodotto oggetto di verifica la verifica per il controllo della coerenza tra il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione, quello calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica.

5.2.1 COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE

Ai fini dell'attività di verifica iniziale da parte dell'organismo di certificazione, l'organizzazione deve fornire e/o rendere disponibili le seguenti informazioni:

- a) identificazione univoca dei prodotti, della loro tipologia e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati;
- b) localizzazione dell'unità produttiva e del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero sia realizzata dall'organizzazione richiedente la verifica;
- c) eventuale presenza di certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS² relativa all'impianto in cui ha luogo l'attività di recupero da parte dell'organizzazione (se prevista);
- d) evidenze relative alla tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- e) definizione della procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati, con riferimento a quanto riportato nel successivo par. 5.2.5;
- f) un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione oggetto della richiesta di verifica, classificati come:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.
- g) le ricette compositive e il calcolo per la determinazione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione per il prodotto oggetto di verifica;
- h) le registrazioni di produzione e le registrazioni dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica, relative al prodotto oggetto di verifica.

5.2.1.1 IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEI PRODOTTI

L'organizzazione deve fornire tale informazione mediante un documento che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) nome dell'organizzazione;

² EMAS Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) basato sul Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

- b) localizzazione dell'unità produttiva in cui ha luogo il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- c) identificazione (ad es.: nome commerciale, codice identificativo, ecc.) dei prodotti oggetto di verifica e della loro tipologia;
- d) indicazione del valore di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per ciascun prodotto oggetto di verifica. In aggiunta al valore del contenuto di riciclato totale dichiarato, questo può essere ulteriormente suddiviso indicando anche il contenuto di materiale pre-consumer e/o post-consumer;
- e) data di emissione del documento;
- f) firma del legale rappresentante o suo delegato.

5.2.1.2 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO/RECUPERATO /SOTTOPRODOTTO

Al fine di determinare il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto l'organizzazione deve:

- a) predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto della richiesta di verifica. Ciascun materiale deve essere classificato secondo una tra le seguenti forme:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.

Per ciascun materiale in tal modo classificato, l'organizzazione deve essere in possesso della documentazione indicata nel precedente par. 5.2, punto b), e di quella necessaria per individuarne i quantitativi impiegati e la provenienza.

- b) classificare il materiale riciclato come "pre-consumer" o "post-consumer" in funzione dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato, nel caso in cui tale classificazione sia dichiarata dall'organizzazione;
- c) predisporre un bilancio di massa basato su tutte le ricette compositive distinte necessarie per la definizione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato per ciascun prodotto. A tal fine conteggia tutte le materie prime utilizzate, individuando quali di esse sono vergini, quali sono classificate come riciclato, recuperato o sottoprodotto.

Per la determinazione del contenuto di riciclato, contenuto di recuperato e del contenuto di sottoprodotto si rimanda alle relative definizioni di cui al par. 3.

A titolo di chiarimento si precisa che:

- se un materiale non è stato classificato (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato nel calcolo del contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto);
- quando un materiale è conteggiato in un contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato anche nel contenuto di un'altra tipologia di classificazione diversa dalla prima (ad es.: se un materiale recuperato è conteggiato nel contenuto di recuperato, esso non deve essere conteggiato anche nel contenuto di riciclato);
- quando un materiale è un residuo di produzione proveniente dal processo di fabbricazione che genera il prodotto oggetto di verifica, e viene reimpiegato nello stesso processo, si precisa che:
 - se il materiale è qualificato dall'organizzazione come sottoprodotto esso deve essere considerato unicamente nel calcolo del contenuto di sottoprodotto;
 - se il materiale non è qualificato dall'organizzazione come sottoprodotto non può essere considerato nel contenuto di sottoprodotto;
 - il materiale non può essere considerato nel calcolo del contenuto di recuperato o del contenuto di riciclato.

5.2.1.3 DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI PRODUZIONE PER LA VERIFICA DEL CONTENUTO DI RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPIRODOTTO

Ai fini della verifica da parte dell'organismo di certificazione, l'organizzazione deve disporre delle registrazioni sulla produzione del prodotto oggetto di verifica, relative a un definito periodo di tempo di riferimento. Ai fini della verifica iniziale l'organizzazione concorda con l'organismo di certificazione tale periodo di tempo, in funzione della tipologia di prodotto oggetto di verifica, normalmente non inferiore a 3 mesi.

Nel caso in cui l'organismo di certificazione sia chiamato a effettuare la verifica puntuale su una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, deve accertarsi delle registrazioni e della documentazione riferita alla specifica produzione.

La documentazione necessaria a dimostrare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, deve essere disponibile presso l'organizzazione fintanto che il prodotto è in commercio.

5.2.2 DEFINIZIONE DELLA DURATA DELLA VERIFICA

Sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione in accordo ai punti precedenti, l'organismo di certificazione determina le durate delle attività di verifica.

In ogni caso, il tempo minimo di verifica non deve essere inferiore a 0,5 giorni-uomo, stabilito considerando la presenza di tutte le seguenti condizioni:

- tutti i prodotti appartengono alla stessa tipologia (stessa famiglia di prodotto),
- presenza di massimo n. 10 ricette compositive distinte dei prodotti;

- tutti i prodotti sono realizzati nella stessa unità produttiva;
- l'organizzazione non realizza direttamente l'eventuale attività di recupero dei rifiuti impiegati per il prodotto oggetto di verifica.

L'attività di verifica da parte dell'organismo di certificazione deve comunque prevedere un'attività di verifica presso l'unità produttiva.

5.2.3 VERIFICA DELLA TRACCIABILITA' DEI MATERIALI IN INGRESSO AL PROCESSO DI FABBRICAZIONE

L'organizzazione deve rispettare la normativa ambientale applicabile per la fabbricazione del prodotto oggetto di verifica.

La corretta qualifica dei materiali come "sottoprodotto" e/o "recuperato" è preconditione alla verifica per la corretta determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica ed è oggetto di controllo da parte dei soggetti istituzionali competenti.

L'organismo di certificazione verifica la corretta tracciabilità dei materiali in ingresso, mediante controlli a campione sulla documentazione pertinente, così come indicato nel par. 5.2 punto b). In tale ambito l'organismo di certificazione deve altresì effettuare un sopralluogo presso l'eventuale sito di recupero, solo qualora quest'attività è eseguita dall'organizzazione stessa richiedente la verifica di conformità e se diversa dall'unità produttiva;

Qualora l'organizzazione disponga per il sito di recupero di un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 certificato da un organismo di terza parte accreditato nell'ambito MLA EA/IAF e/o una registrazione EMAS, le verifiche dell'organismo di certificazione potranno avere una durata inferiore.

L'organismo di certificazione può riservarsi d'interrompere l'iter di verifica qualora, nel corso della stessa, dovesse riscontrare delle inosservanze in merito al rispetto della normativa ambientale applicabile all'oggetto della verifica, non già in precedenza riscontrate dagli enti preposti. In tali casi l'iter di verifica potrà proseguire solo a seguito dell'evidenza da parte dell'organizzazione della risoluzione della problematica emersa.

5.2.4 VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI O COMPONENTI DI PRODOTTO O MATERIALI OGGETTO DELLA VERIFICA

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia correttamente ed univocamente identificato i prodotti per i quali richiede la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, nel documento contenente le informazioni riportate nel precedente par. 5.2.1.1.

5.2.5 VERIFICA DELLA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia predisposto una o più procedure documentate che specifichino come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione stessa.

Tali procedure possono essere costituite anche da documenti appartenenti ai sistemi di gestione certificati e/o ai sistemi di controllo della produzione (FPC) dell'organizzazione, se presenti.

Le procedure devono includere almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione del prodotto oggetto di certificazione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- b) descrizione del processo di fabbricazione, con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- c) definizione e documentazione di compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi;
- d) acquisizione delle evidenze utili per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica, relative alle materie prime impiegate, così come indicato al precedente par.5.2, punto b);
- e) elenco e classificazione in base all'origine dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- f) identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della verifica;
- g) analisi del rischio di fattori che possono avere una ricaduta sui valori dichiarati oggetto di verifica;
- h) identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- i) modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime;
- j) identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- k) evidenze di eventuali prove sperimentali effettuate per la determinazione dei valori considerati per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativi alla percentuale di umidità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e/o alle perdite di processo (es. prove di perdita al fuoco), qualora queste siano rilevanti ai fini del calcolo realizzato;
- l) identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- m) gestione delle anomalie e dei reclami.
- n) definizione del processo di autocontrollo di produzione in fabbrica affinché assicurati gli elementi indicati in successivo par. 5.2.7;

5.2.5.1 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime, semilavorati o prodotti componenti acquisiti da fornitori dell'organizzazione, che contribuiscono al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica, deve essere dimostrabile attraverso una tra le seguenti evidenze:

- a) una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, contenente l'informazione pertinente tra le indicazioni ambientali aggiuntive;
- b) una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e facente riferimento alla presente prassi di riferimento;
- c) certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata sulla base di uno schema di certificazione accreditato;
- d) per il cemento e per i prodotti costituiti da cemento, nonché per gli aggregati, esclusivamente per un periodo di due anni dalla pubblicazione della presente prassi, è ammessa anche una asserzione ambientale auto-dichiarata convalidata a seguito di verifiche in situ, di cui occorre mantenere registrazione, effettuate da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17065 di comprovata competenza ed esperienza su tali prodotti e materiali edili, sulla base delle attività e delle procedure indicate nel paragrafo 5 della presente prassi³.

Nel caso in cui nessuna tra le evidenze sopradescritte siano rese disponibili dall'organizzazione per un materiale di un fornitore in ingresso al processo di fabbricazione, il contributo di tale materiale ai fini del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto deve essere considerato nullo.

Al fine di promuovere una crescita complessiva del sistema in direzione di una garanzia offerta dall'intera catena di fornitura dei materiali costituenti un prodotto contenente materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, in coerenza a quanto sopra specificato, s'incoraggia l'organizzazione a definire una politica di approvvigionamento, che favorisca quei fornitori in grado di fornire per i propri prodotti le evidenze soprarichiamate. Tale politica di approvvigionamento deve essere in particolare rivolta ai fornitori di prodotti per i quali la legislazione in vigore non richiede già specifiche evidenze e/o certificazioni in merito al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

5.2.6 VERIFICA DELLA METODOLOGIA E DEL CALCOLO DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO

In questa fase di verifica l'organismo di certificazione deve:

- a) verificare la correttezza della metodologia di calcolo adottata dall'organizzazione per stabilire il contenuto di riciclato recuperato/sottoprodotto.

In particolare la formula da applicare per il calcolo del contenuto di riciclato o del contenuto di recuperato o del contenuto di sottoprodotto è la seguente:

$$X=(A/P) \times 100 [\%]^4$$

dove:

³ per il calcolo del contenuto di materiale recuperato e/o riciclato e/o sottoprodotto dei cementi si raccomanda di fare riferimento anche al documento AITEC "Linea guida per la quantificazione del materiale recuperato, riciclato o sottoprodotto nella produzione di cemento ai fini delle asserzioni ambientali autodichiarate o ai fini delle certificazioni sul contenuto di riciclato/recuperato e del sottoprodotto"

⁴ Per "prodotto finito" s'intende il prodotto risultante al termine del processo di fabbricazione. Si veda appendice A per ulteriori dettagli relativi a specifiche casistiche.

X = valore dichiarato del materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto contenuto nel prodotto finito;

A = peso del materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto nel prodotto finito;

P = peso del prodotto finito oggetto di verifica.

- b) verificare la coerenza tra i valori dichiarati dall'organizzazione e i valori calcolati attraverso un bilancio di massa, predisposto dall'organizzazione per ciascuna ricetta riferita ai prodotti oggetto di verifica al fine della determinazione del valore dichiarato di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
- c) verificare la correttezza dei valori calcolati attraverso la metodologia definita dall'organizzazione di cui al punto a);

L'organizzazione deve documentare all'organismo di certificazione il bilancio di massa eseguito, che deve riportare le quantità di tutti i materiali in ingresso al processo di fabbricazione (esprese in massa/peso), i fattori per considerare le perdite di massa legate all'umidità dei materiali in ingresso e/o alle perdite di processo e il calcolo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nel prodotto finito.

Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto determinato a partire da questo bilancio di massa, deve essere riferito al prodotto finito, considerando la sola massa secca del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo produttivo. A tal fine si deve determinare e decurtare la percentuale di umidità dei materiali in ingresso, ove questa sia rilevante. Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto finito deve inoltre tener conto di eventuali perdite di massa durante il processo produttivo, qualora queste siano presenti.⁵

La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di uno strumento informatico o con un foglio di calcolo, che deve essere opportunamente codificato dall'organizzazione e verificato dall'organismo di certificazione

L'attività di verifica del calcolo da parte dell'organismo di certificazione deve essere svolta sul 100% dei prodotti oggetto di verifica.

Nel caso in cui, l'organizzazione dichiara un unico valore minimo di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per un elevato numero di prodotti appartenenti alla stessa tipologia, le cui ricette presentano le stesse materie prime costituenti, ma con percentuali compositive differenti, l'organismo di certificazione valuta se condurre tale verifica individuando e verificando la sola ricetta rappresentante il caso maggiormente sfavorevole in termini di valori calcolati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

5.2.7 VERIFICA DELL'AUTOCONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia definito e attui efficacemente un processo di controllo di produzione in fabbrica (autocontrollo), finalizzato ad assicurare il rispetto dei valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica. Tutte le registrazioni relative all'autocontrollo dell'organizzazione devono essere documentate.

⁵ Per ulteriori informazioni, si veda anche quanto indicato in Appendice A.

In tale fase l'organismo di certificazione verifica che:

- a) l'organizzazione definisca, documenti, implementi e mantenga attivo l'autocontrollo al fine di assicurare che il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'organizzazione stessa. L'autocontrollo deve includere le attività seguenti:
 - conformità del prodotto nelle fasi appropriate;
 - identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
 - gestione delle istanze di non conformità;
 - definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.
- b) ogni prodotto oggetto dell'autocontrollo sia chiaramente ed univocamente individuabile mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale;
- c) l'autocontrollo del prodotto sia attuato dall'organizzazione in modo sistematico e periodico. Esso deve essere applicato a tutti i prodotti oggetto di verifica, secondo un campionamento significativo, stabilito dall'organizzazione stessa e attuato attraverso un piano di campionamento. L'autocontrollo deve consentire di determinare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei singoli prodotti campionati, risalendo alle materie prime che li compongono, al fine di verificare la coerenza e correttezza dei valori dichiarati dall'organizzazione. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere riportati su apposite schede, che costituiscono il Registro interno dell'autocontrollo (possono essere adottati altri metodi/supporti per registrare questi dati/informazioni), che deve essere conservato per almeno tre anni (fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge) dalla data dell'ultima scheda inserita;
- d) siano definiti, documentati e implementati i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nell'autocontrollo;
- e) siano documentate le specifiche (requisiti) richieste a tutti i materiali componenti in ingresso al processo di produzione e che il loro stoccaggio sia tale da evitare contaminazioni di ogni genere;
- f) la verifica che effettivamente sia assicurata la separazione dei flussi delle diverse categorie di materiali o prodotti o componenti di prodotto in ingresso al processo di fabbricazione, vale a dire:
 - materia prima vergine;
 - materiale recuperato;
 - materiale riciclato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato;
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
- g) la verifica che sia presente e tenuta aggiornata la registrazione dei dati sul peso e la provenienza dei materiali approvvigionati utili ai fini della verifica;

- h) l'organizzazione abbia predisposto un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui valori dichiarati. Gli strumenti e le attrezzature impiegate devono essere controllati periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico. L'organizzazione deve stabilire le modalità e le frequenze dei controlli, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature;
- i) l'organizzazione tenga traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura al fine di valutarne l'influenza sull'attendibilità dei dati raccolti al fine della determinazione dei valori dichiarati;
- j) siano reperibili per un tempo definito dall'organizzazione i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.). Fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, è opportuno che la documentazione deve essere conservata per almeno tre anni;
- k) l'organizzazione abbia definito le modalità di gestione dei documenti, al fine di assicurare che:
 - le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
 - i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 - i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
 - sia contrastato l'utilizzo involontario di documenti obsoleti, e che sia adottata una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.
- l) l'organizzazione registri i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di verifica, analizzando le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive;
- m) la fornitura consegnata al committente consenta di accertarne la provenienza e la data di produzione.

5.2.8 VERIFICA SUL PRODOTTO RISULTANTE DAL PROCESSO DI FABBRICAZIONE

In aggiunta ai controlli previsti nelle precedenti fasi dell'iter di verifica, l'organismo di certificazione si accerta della coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato quello dichiarato e quello effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione nel prodotto oggetto di verifica

Tale attività è svolta mediante verifiche condotte nell'unità produttiva, e ha il seguente duplice scopo:

- a) accertare l'effettivo impiego delle ricette di produzione oggetto delle precedenti verifiche del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (par. 5.2.6), mediante verifiche dirette sull'impianto del processo di fabbricazione, e/o sulla base delle registrazioni dei dati di produzione e/o secondo evidenze alternative considerate equipollenti alle precedenti da parte dell'organismo di certificazione;
- b) verificare la sostanziale coerenza, rilevabile in un definito periodo temporale significativo, tra i quantitativi totali approvvigionati di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione e i quantitativi totali dei prodotti oggetto di verifica in uscita dal processo di fabbricazione;

L'attività di verifica da parte dell'organismo di certificazione indicata al precedente punto a) è realizzata almeno sul 20% dei prodotti oggetto di verifica. L'organismo di certificazione valuta

l'eventuale necessità di aumentare la percentuale minima dei prodotti oggetto di verifica, in base alla tipologia e alla specificità di settore d'impiego dei prodotti oggetto di verifica.

5.3 ITER DI VERIFICA PERIODICA DI SORVEGLIANZA DELLA CONFORMITA'

La verifica periodica di sorveglianza viene realizzata dall'organismo di certificazione mediante visite ispettive presso l'unità produttiva ed (eventualmente) il sito di recupero dei rifiuti, se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione. La frequenza della sorveglianza rispetto alla precedente attività di verifica (iniziale o di sorveglianza) è almeno annuale, da intendersi di norma dodici mesi dall'*audit* precedente. L'organismo di certificazione può valutare di accettare richieste di posticipo della sorveglianza, da parte dell'organizzazione, con una tolleranza di massimo 3 mesi di ritardo. In tali casi l'organismo di certificazione deve individuare le motivazioni che giustificano la dilazione temporale. L'organizzazione può concordare con l'organismo di certificazione periodi di riferimento più brevi per l'effettuazione delle verifiche di sorveglianza.

Le verifiche periodiche di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la presenza di variazioni rispetto agli elementi verificati nella precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza, eseguire i controlli sugli elementi modificati e verificare il mantenimento dell'adeguatezza ed efficienza dei processi dell'organizzazione.

Esse sono condotte impiegando le stesse voci di controllo identificate per le verifiche iniziali, indicate al precedente par. 5.2. A tal fine si tenga presente che:

- a) l'esecuzione delle verifiche indicate ai punti da a) a d) devono almeno avere per oggetto gli elementi variati tra quelli qui di seguito indicati:
- l'identificazione dei prodotti oggetto di verifica;
 - i valori dichiarati dall'organizzazione di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto o la ricetta compositiva dei prodotti già verificati in fase di verifica iniziale o di quelli nuovi per i quali l'organizzazione ha richiesto all'organismo di certificazione di estendere la verifica;
 - la localizzazione dell'unità produttiva e/o del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero dei rifiuti sia realizzata dall'organizzazione richiedente la verifica
 - la tipologia e la qualifica dei materiali approvvigionati in ingresso al processo di fabbricazione e la loro tracciabilità;
 - le procedure dell'organizzazione per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- b) Le verifiche previste ai punti e) ed f) sono effettuate indipendentemente dal fatto che siano intervenute eventuali modifiche rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

Per ulteriori dettagli si vedano i paragrafi da 5.3.7. a 5.3.8 seguenti.

5.3.1 COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE

Ai fini dell'attività di verifica periodica di sorveglianza da parte dell'organismo di certificazione, l'organizzazione deve rendere disponibili le medesime informazioni indicate nel precedente par. 5.2.1, e relativi sottoparagrafi, in particolare per gli elementi variati rispetto alla precedente fase di

verifica iniziale o di sorveglianza, per effetto di modifiche che hanno interessato gli elementi indicati al paragrafo precedente.

In relazione all'individuazione del periodo di produzione utile per le verifiche di cui al par. 5.2.1.3 si deve prendere in considerazione l'intervallo di tempo intercorso dalla verifica precedente.

5.3.2 DEFINIZIONE DELLA DURATA DI VERIFICA

Si faccia riferimento a quanto indicato al precedente par. 5.2.2.

5.3.3 VERIFICA DELLA TRACCIABILITA' DEI MATERIALI IN INGRESSO AL PROCESSO DI FABBRICAZIONE

Si faccia riferimento a quanto indicato al precedente par. 5.2.3.

5.3.4 VERIFICA DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI O COMPONENTI DI PRODOTTO O MATERIALI OGGETTO DELLA VERIFICA

Si faccia riferimento a quanto indicato al precedente par. 5.2.4.

5.3.5 VERIFICA DELLA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO

L'attività è relativa ad eventuali aggiornamenti della procedura dell'organizzazione, in merito a quanto previsto al precedente par. 5.2.5. La nuova versione del documento redatto dall'organizzazione deve evidenziare le modifiche apportate rispetto alla versione precedente.

5.3.6 VERIFICA DELLA METODOLOGIA E DEL CALCOLO DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO

L'attività viene condotta secondo quanto previsto al precedente par 5.2.6, ed è relativa ad eventuali aggiornamenti della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e ai calcoli predisposti dall'organizzazione per la determinazione dei valori dichiarati, sviluppati a partire dalla ricetta, relativi a eventuali nuovi prodotti, o per i prodotti già verificati in fase di verifica iniziale il cui valore dichiarato o la ricetta compositiva siano stati modificati.

L'attività di verifica del calcolo da parte dell'organismo di certificazione è svolta sui prodotti oggetto di certificazione secondo un campionamento pari al 100%, limitatamente a quei prodotti la cui ricetta o il cui valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è oggetto di modifica da parte dell'organizzazione.

5.3.7 VERIFICA DELL'AUTOCONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

Si faccia riferimento a quanto indicato al precedente par. 5.2.7.

5.3.8 VERIFICA SUL PRODOTTO RISULTANTE DAL PROCESSO DI FABBRICAZIONE

Si faccia riferimento a quanto indicato al precedente par. 5.3.8.

L'attività è realizzata secondo un campionamento minimo del 20% dei prodotti oggetto di verifica, aventi distinte ricette compositive. Ad ogni verifica l'organismo di certificazione deve aver cura di definire il campionamento privilegiando la scelta degli elementi (prodotto, componente di prodotto o materiali) che non siano già stati oggetto di controlli in precedenti fasi di verifica (iniziale o di sorveglianza), a secondo della disponibilità degli stessi, e salvaguardando il criterio della rotazione.

5.4 REQUISITI PER LA VERIFICA DI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO DA DISTRIBUTORE, IMPORTATORE, IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Nel caso in cui la richiesta di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto pervenisse da un distributore o importatore o il rappresentante autorizzato del prodotto e non direttamente dal fabbricante, l'iter di verifica prevede le fasi di seguito descritte.

5.4.1 COMPITI DEL DISTRIBUTORE / IMPORTATORE / RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

È necessario che siano fornite all'organismo di certificazione le seguenti evidenze minime:

- Copia del contratto tra il fabbricante e il distributore / importatore / rappresentante autorizzato, che regoli l'accordo per la distribuzione del prodotto oggetto di verifica, così come anche l'eventuale uso di marchi registrati dal fabbricante;
- Dichiarazione del rappresentante legale del distributore / importatore / rappresentante autorizzato che indichi che il prodotto acquisito dal fabbricante viene distribuito sul mercato senza che sia apportata qualsiasi genere di alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;
- Tabella di relazione biunivoca tra codice di prodotto (identificativo prodotto e nome prodotto) realizzato da fabbricante e quello attribuito dal distributore / importatore / rappresentante autorizzato.

5.4.2 MODALITÀ DI VERIFICA

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è verificato secondo le seguenti due possibilità tra loro alternative:

- a) Il distributore fornisce evidenza di una certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione al fabbricante e da questo trasmessa al distributore / importatore / rappresentante autorizzato, sulla base della quale si svolge l'attività di verifica;
- b) In caso non sia disponibile un certificato rilasciato da un ente di parte terza relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, il distributore si assume l'onere di far effettuare la verifica dell'organismo di certificazione presso le unità produttive del fabbricante da cui si approvvigiona, secondo le modalità già illustrate nei precedenti par. 5.2 e 5.3.

6 SCHEMA CERTIFICATIVO

L'organismo di certificazione definisce uno schema di certificazione di prodotto adottando come riferimento il tipo n. 6 descritto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17067. Le attività di sorveglianza per tale documento richiamate nella tabella 1, punto d della sezione VI "Surveillance" sono da intendersi unicamente di tipo ispettivo. In particolare non sono previste prove di laboratorio di

campioni estratti dall'unità produttiva, in quanto tecnicamente non idonee a verificare il contenuto di materia riciclata e/o recuperata e/o sottoprodotto.

6.1 REQUISITI DEGLI ORGANISMI CHE EFFETTUANO LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

6.1.1 GENERALITÀ

Per garantire l'efficacia ed efficienza del processo di verifica delineato nel presente documento al par. 5, il personale dell'organismo di certificazione che effettua la valutazione di conformità deve possedere i requisiti espressi ai successivi par. 7.2 e 7.3.

Inoltre l'organismo deve essere strutturato in modo da:

- garantire i necessari requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema di procedure documentate relative all'attività di verifica oggetto del presente documento, nonché un proprio codice deontologico.

I requisiti sopra indicati si intendono assolti da organismi di certificazione di prodotto accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

6.1.2 CRITERI DI COMPETENZA GRUPPO DI VERIFICA

L'organismo di certificazione deve garantire che il gruppo di verifica risponda ai requisiti riportati nel prospetto seguente:

Parametro	Responsabile del gruppo di audit
Istruzione	Diploma tecnico di scuola media superiore o laurea tecnica
Esperienza di lavoro complessiva	4 anni per i laureati, 5 per i diplomati
Esperienza di lavoro sul prodotto	Almeno due anni. Gli ispettori di schema devono avere competenza sulla fabbricazione del prodotto (o la sua famiglia) il cui contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto è oggetto di certificazione
Formazione ed addestramento come auditor	Di norma, corso per auditor di terza parte di sistema di gestione ambientale (SGA), di sistema per la qualità (SGQ) qualificati da un OdC accreditato da ACCREDIA o da altri organismi riconosciuti, o in alternativa corsi di formazione organizzati da OdC accreditati ACCREDIA per la formazione di ispettori che operano per conto degli OdC in attività per convalida EPD e/o certificazione di prodotto.
Formazione	Formazione di base tramite corso di 8 ore relativo alle tematiche tecnico legislative compresi gli aspetti ambientali

specifica	relativamente al recupero/riciclaggio rifiuti.
Esperienza di audit ⁽¹⁾	1 audit effettuato come RGVI sotto la supervisione e guida di un RGVI già qualificato. Se l'auditor è già RGVI per altri schemi di certificazione nessun requisito aggiuntivo.
<i>(1) Gli auditor già qualificati da OdC per schemi SGA/SGQ/EPD o per altri schemi di certificazione prodotto (es.: CPR) soddisfano il requisito.</i>	

6.1.3 CRITERI DI COMPETENZA DELLE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

L'organismo di certificazione deve ricevere dal personale preposto dall'organizzazione richiedente, le informazioni necessarie a stabilire il programma di verifica, definire le risorse e il tempo necessari ad attuarlo.

L'organismo di certificazione effettua, con l'ausilio di personale adeguato e competente per il compito assegnato, il riesame su queste informazioni in modo da stabilire il programma di audit.

I criteri per la qualifica del personale incaricato di effettuare le attività sopra elencate devono considerare i seguenti elementi minimi:

- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di *audit*;
- conoscenza dei processi dell'organismo di certificazione;
- conoscenza della legislazione e la normativa cogente applicabile;
- conoscenze sulla fabbricazione dello specifico prodotto (o la sua famiglia) il cui contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è oggetto di certificazione ed esperienza sul processo produttivo/prodotto oggetto di certificazione.

Qualora il decision maker, cioè la persona incaricata dall'organismo di certificazione a prendere la decisione relativa alla certificazione sulla base di tutte le informazioni relative alla valutazione, al suo riesame ed a qualsiasi altra informazione pertinente (vedere punto 7.6 della UNI EN ISO 17065:2012), non disponga della competenza necessaria, deve avvalersi di esperti tecnici con potere di veto per la valutazione degli aspetti propriamente tecnici. Tali figure devono rispettare i criteri sopra definiti oltre ad avere almeno 3 anni di esperienza su tematiche ambientali.

Le evidenze e i risultati documentati nel corso dell'attività di sorveglianze annuali, devono essere riesaminate da personale competente dell'organismo di certificazione, diverso da coloro che hanno svolto l'audit di sorveglianza. I criteri di competenza del personale che effettua tale riesame sono gli stessi di quelli stabiliti per chi prende la decisione di certificazione.

6.2 ITER PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O SOTTOPRODOTTO

6.2.1 VALUTAZIONE INIZIALE, RINNOVO, ESTENSIONE

L'iter per la certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti di una organizzazione prevede le seguenti attività da parte dell'organismo di certificazione:

- a) richiesta di preventivo e acquisizioni delle informazioni utili dall'organizzazione richiedente per la predisposizione dell'offerta;
- b) definizione della durata dell'attività di verifica e conseguente predisposizione ed invio dell'offerta all'organizzazione definita coerentemente al proprio tariffario (vedi successivo punto 6.3) e corredata dalla domanda di certificazione;
- c) sottoscrizione del contratto da parte dell'organizzazione, riesame del contratto e accettazione della domanda di certificazione;
- d) Nomina del gruppo di verifica ispettivo e programmazione attività di verifica;
- e) esecuzione dell'attività di verifica da parte del gruppo di verifica ispettivo, così come indicato nel par. 5.2 e sottoparagrafi del presente documento. L'attività deve essere rendicontata attraverso adeguato Rapporto di verifica, secondo le procedure e le modalità definite dall'Organismo di certificazione;
- f) riesame dell'attività di verifica del Gruppo di verifica ispettivo;
- g) decisione in merito alla concessione della certificazione da parte dell'organo deliberante dell'organismo di certificazione;
- h) trasmissione del certificato all'organizzazione.

6.2.2 SORVEGLIANZA PERIODICA

L'iter per la certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti di una organizzazione prevede le seguenti attività da parte dell'organismo di certificazione:

- a) Definizione della durata dell'attività di verifica in accordo al contratto, o adeguamento a seguito di eventuali possibili variazioni;
- b) Sottoscrizione del contratto da parte dell'organizzazione, riesame del contratto e accettazione della domanda di certificazione;
- c) Nomina del gruppo di verifica ispettivo e programmazione attività di verifica;
- d) Esecuzione dell'attività di verifica da parte del gruppo di verifica ispettivo, così come indicato nel par. 5.3 e relativi sottopunti del presente documento. L'attività deve essere rendicontata attraverso adeguato Rapporto di verifica, secondo le procedure e le modalità definite dall'Organismo di certificazione;
- e) Riesame dell'attività di verifica del Gruppo di verifica ispettivo;
- f) Decisione in merito al mantenimento della validità della certificazione e decisione sulla eventuale riemissione del certificato (ove necessario⁶);
- g) Comunicazione esito della verifica e trasmissione dell'eventuale certificato aggiornato all'organizzazione.

⁶ Ad es. nel caso di variazione dei valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per i medesimi prodotti e unità produttive già certificate in fase di valutazione iniziale.

6.3 TARIFFARIO

L'organismo di certificazione deve predisporre un tariffario che deve specificare i singoli importi relativi a:

- gestione della pratica di certificazione;
- verifiche ispettive documentali e in sito (valutazione iniziale/ supplementare/ straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);
- rilascio della certificazione (emissione certificato);
- spese extra (vitto, alloggio, viaggio).

In particolare, le durate delle verifiche ispettive devono considerare anche le attività di verifica della tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione (vedi par. 5.2.3), relativamente alla tematica della gestione dei rifiuti, dei materiali recuperati e dei sottoprodotti, eventualmente impiegati nel prodotto oggetto di certificazione, e del sopralluogo al sito di recupero dei rifiuti, quando questa attività è effettuata direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione, e se diverso dal sito dell'unità produttiva.

Qualora l'organizzazione disponga per il sito di recupero di un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 certificato da un organismo di terza parte accreditato nell'ambito MLA EA/IAF e/o una registrazione EMAS, le verifiche dell'organismo di certificazione potranno avere luogo sulla base di un minor numero di ore uomo con conseguente riduzione delle durate di verifica dell'organismo di certificazione.

6.4 DECISIONE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CERTIFICATO

La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'organismo di certificazione in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Essa deve essere espressa prima della certificazione iniziale e di quella di estensione (ovvero quando occorre emettere un nuovo certificato), e ogni qualvolta l'organismo di certificazione lo ritenga necessario.

Nell'organo deliberante può essere presente un esperto con il diritto di veto.

6.5 REQUISITI DEL CERTIFICATO

L'organismo di certificazione deve fornire un certificato all'organizzazione che ha superato positivamente l'iter di certificazione. Il certificato deve contenere almeno i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, numero di certificato;
- denominazione e ragione sociale e ubicazione della sede legale dell'organizzazione proprietaria del certificato;
- ubicazione di ogni unità produttiva coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione;
- eventuali riferimenti tecnico/normativi;
- tipologia di prodotto;
- nome del prodotto (nome commerciale e/o codifica);
- percentuali distinte del contenuto di:

- riciclato;
- recuperato;
- sottoprodotto.

Non è necessario riportare sul certificato percentuali di contenuto che l'organizzazione non dichiara e che l'organismo di certificazione non verifica.

Qualora sia riportato il contenuto di riciclato, laddove dichiarato dall'organizzazione e verificato dall'organismo di certificazione, viene riportato in modo distinto anche il contenuto di materiale riciclato di origine pre-consumer e/o quello di origine post-consumer.

- Data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza (quest'ultima non applicabile nel caso di certificato riguardante specifico lotto di produzione);
- Firma autorizzata dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato.

In ogni caso il certificato deve chiaramente definire la corrispondenza esistente tra il prodotto certificato e le unità produttive in cui ha luogo il processo di fabbricazione del prodotto.

A seguito della prima emissione del certificato, conseguente all'esito positivo dell'attività di verifica iniziale, la durata e validità del certificato stesso è triennale. La validità del certificato è subordinata al superamento di verifiche ispettive di sorveglianza periodica, condotte secondo quanto indicato in par. 5.3.

Allo scadere del terzo anno di validità, il certificato è soggetto a una verifica di rinnovo, che deve rispettare le caratteristiche di durata e oggetto di valutazione di una verifica iniziale.

Nel caso in cui il certificato sia inerente solo ad una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, questo deve essere esplicitamente indicato nel certificato, la cui validità è pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

6.6 USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Gli organismi di certificazione che effettuano la verifica di conformità ai fini della certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, devono prevedere regole per la concessione della licenza d'uso di un eventuale proprio marchio di certificazione e del marchio UNI.

NOTA Il Marchio di conformità UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti certificati dei prodotti/servizi, sistemi o persone siano stabiliti dall'UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.

6.6.1 DENOMINAZIONE DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE

Le denominazioni di marchi e schemi di certificazione sul contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nei prodotti e nei materiali devono rendere evidente che lo scopo della certificazione riguarda esclusivamente l'aspetto ambientale specifico legato all'efficienza nell'uso della materia. Pertanto denominazioni come "CertiCAM", "ECOcerti" o simili denominazioni, poiché sembrano afferire ai diversi requisiti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti (ad esempio la limitata presenza o le ridotte emissioni di sostanze chimiche pericolose, l'efficienza energetica in fase di uso o di produzione, etc.), non possono essere utilizzati"

APPENDICE A – SPECIFICITÀ DEI PROCESSI PRODUTTIVI

A.1) ACQUA DEI PROCESSI DI FABBRICAZIONE

Nel caso in cui il prodotto finito oggetto di valutazione contenga anche dell'acqua (ad es. calcestruzzo, miscele, ecc.), che si combina in fase di miscelazione con altre materie prime costituenti il prodotto, per il calcolo del bilancio di massa ai fini della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto si considera prudenzialmente a denominatore tutto il quantitativo d'acqua in ingresso al processo di fabbricazione.

Per i prodotti in calcestruzzo vibrocompresso a consistenza "terra umida" destinati ad immediata scasseratura si considera prudenzialmente a denominatore il quantitativo d'acqua relativo al rapporto acqua/cemento, il cui valore minimo può essere assunto pari a 0,35.

Le acque di recupero/riciclo impiegate nel processo di fabbricazione sono escluse dal calcolo del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo di fabbricazione non costituiscono "materiale sottratto dal flusso dei rifiuti" e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

A.2) IMPIEGO DI MATERIALI RECUPERATI COME COMBUSTIBILI E CENERI DEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

Nel caso il processo di fabbricazione preveda l'utilizzo come combustibili di materiali recuperati (es: CSS, oli esausti, farine animali, ecc.) il combustibile in ingresso non viene considerato come facente parte del prodotto finito.

Possono essere incluse nel bilancio di massa al fine del calcolo del contenuto di recuperato le ceneri del processo di combustione che eventualmente restano inglobate nel prodotto finito. In questo caso l'organizzazione deve fornire documentazione a supporto del dato relativo al quantitativo di combustibile residuo dopo la combustione.

A.3) PERDITE DI PROCESSO

Per stabilire la percentuale di materiale componente riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto impiegato che rimane effettivamente nel prodotto finale oggetto di certificazione è necessario tenere in considerazione le eventuali perdite di massa di tali materiali componenti nel processo produttivo (ad esempio "perdite al fuoco" in un processo di cottura, o perdita di umidità dei materiali costituenti il prodotto). In tali casi l'azienda deve fornire evidenza della modalità con il quale sono stati determinati i fattori di perdita impiegati.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
- [2] DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera o. Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135)
- [3] Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE)
- [4] D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240: Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
- [5] LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- [6] Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Codice dei contratti pubblici”;
- [7] Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- [8] Regolamento (UE) 2019/1020 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.
- [9] Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 13 ottobre 2016 n. 264
“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”
- [10] AITEC, “Linea guida per la quantificazione del materiale recuperato, riciclato o sottoprodotto nella produzione di cemento ai fini delle asserzioni ambientali autodichiarate o ai fini delle certificazioni sul contenuto di riciclato/recuperato e del sottoprodotto” del XXXX.



Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com
www.youtube.com/hormeuni
www.twitter.com/hormeuni
www.twitter.com/formazioneuni
www.linkedin.com/company/hormeuni

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241, Fax +39
0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604,
uni.roma@uni.com